

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Emendamenti C. 2519 ed abb./B .. 18

SEDE REFERENTE:

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 18

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo. C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 19

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*) 20

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 23

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione. – Parere favorevole*) 22

AVVERTENZA 22

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

Emendamenti C. 2519 ed abb./B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 novembre 2012. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Rao, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 22 novembre 2012.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di essere assolutamente a favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, come peraltro aveva già avuto modo di affermare in occasione dell'esame del disegno di legge anticorruzione, quando aveva presentato, quale relatrice per la II Commissione, un emendamento diretto proprio a prevedere anche per l'ordinamento italiano la possibilità di punire l'autore del reato che successivamente avesse riciclato i proventi del reato stesso. Ricorda che il suo emendamento, così come altri emendamenti simili presentati da deputati di altri gruppi, non fu approvato anche in

considerazione del fatto che il Ministro della giustizia, pur non dichiarandosi contraria nel merito, espresse l'opportunità di affrontare attraverso un provvedimento specifico la tematica dell'antiriciclaggio. Rilevando come il Ministro della giustizia si dimostrò comunque favorevole in via generale ad introdurre nell'ordinamento italiano il reato di antiriciclaggio, auspica che ci sia da parte del Governo un atteggiamento favorevole in merito ai provvedimenti in esame, essendo questi tutti diretti unicamente a prevedere il predetto reato. Ritiene comunque opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni mirate che possano far emergere l'esigenza di prevedere il reato in esame. A tale proposito ritiene che si possano sentire in primo luogo il Procuratore nazionale antimafia e due procuratori delle DDA che operano rispettivamente nel nord e nel sud d'Italia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.

C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 maggio 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda la prossima settimana alle audizioni già previste.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che per le prossime due settimane sono già previste molteplici audizioni relative ad altri provvedimenti e che pertanto le audizioni richieste dal relatore potrebbero essere effettuate successivamente.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, prendendo atto di quanto appena affermato dal Presidente, dichiara, in attesa delle audizioni, di essere disponibile a presentare la prossima settimana una proposta di testo unificato che tenga conto anche delle proposte di legge abbinata presentate da deputati appartenenti a diversi gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 novembre 2012.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver preso atto che i provvedimenti sulle misure cautelari personali sono posti all'ordine del giorno senza che nessuno chieda di intervenire e aver rilevato che oramai la legislatura si appresta alla sua conclusione, invita i gruppi a chiarire con franchezza se vi sia realmente l'intenzione di esaminare tali provvedimenti in vista di una loro approvazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condividendo l'intervento dell'onorevole Bernardini, annuncia che la prossima settimana si svolgerà un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di verificare le reali priorità dei diversi gruppi e stabilire il programma della Commissione giustizia fino al termine della legislatura. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.40.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione. — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame si proponga di impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala l'articolo 5, che disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Sono previste sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ancorché le disposizioni in esame (in particolare l'articolo 1) non prefigurino una responsabilità di tipo penale, stante il tenore letterale del rinvio sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2) la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 euro.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 ancora all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 14 novembre 2012.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esprime perplessità su talune disposizioni del provvedimento e, in particolare, sull'articolo 5, in materia di dragaggi, che potrebbe interferire con alcune disposizioni penalistiche in materia di smaltimento dei rifiuti. Esprime altresì perplessità sull'articolo 20, che modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata. Tale ultima disposizione potrebbe infatti porre dei problemi di coordinamento con il testo delle proposte di legge C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli, all'esame della Commissione, recanti disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 13 novembre 2012.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara di condividere in linea di principio la ratio del provvedimento, volto a tutelare la maternità e i nuovi nati. Non condivide, tuttavia, il comma 5-bis dell'articolo 1, che

abroga il comma 2, dell'articolo 9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ritenendo che la situazione della madre che ha scelto l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita presenti delle peculiarità che la rendono non comparabile a quella delle altre madri che decidono di non essere nominate nella dichiarazione di nascita. Ritiene quindi che il tema sia estremamente delicato e debba essere attentamente approfondito, potendo comportare delle rilevanti implicazioni, anche con riferimento alla pratica del cosiddetto « utero in affitto ».

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come la materia sia ampia e delicata e non possa essere affrontata in modo ideologico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Torrisi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 7 articoli, sia volto a promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate (articolo 1).

Rileva come l'articolo contenga le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento, che è pertanto volto a stabilire una particolare

disciplina per le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che integrano l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività: a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili; b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi.

L'articolo 3 interviene in materia di accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale; l'articolo 4 detta disposizioni in materia di organizzazioni di produttori; l'articolo 5 interviene in tema di locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale; l'articolo 6 prevede una serie di interventi di sostegno; l'articolo 7, infine, prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

COMITATO DEI NOVE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Emendamenti C. 5019-bis ed abb./A.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminata la proposta di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 5, commi 1 e 2, individuano sanzioni amministrative pecuniarie per gli intermediari abilitati ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 del provvedimento;

con riferimento al comma 1 appare opportuno operare un richiamo generale al decreto legislativo n. 231 del 2001, e non solo al relativo articolo 5;

con riguardo al comma 2, appare opportuno verificare se la fattispecie ivi prevista debba essere coordinata con quella di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e, comunque, chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni, eventualmente richiamando la disciplina recata dal Capi I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981;

l'articolo 5, comma 3, introduce la sanzione accessoria della « perdita temporanea » dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati, mentre appare tecnicamente più corretto fare riferimento alla sanzione della « sospensione »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di richiamare il decreto legislativo n. 231 del 2001 nel suo complesso, e non solo il relativo articolo 5;

b) all'articolo 5, comma 2, la Commissione di merito comunque l'opportunità di approfondire eventuali profili di coordinamento con la fattispecie di cui all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 e, comunque, di chiarire il procedimento per irrogare la sanzione e azionare le impugnazioni;

c) l'articolo 5, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la sanzione della « sospensione », in luogo di quella della « perdita temporanea », dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali degli intermediari abilitati.